

Imprese & Incentivi

A CURA DELLO STUDIO LEGALE ASTOLFO DI AMATO E ASSOCIATI

Tutela ambientale, norme più severe

di Antonietta Mareschi

La tutela ambientale ha assunto negli anni più recenti una posizione di rilievo nel contesto sociale. E' maturata, infatti, la consapevolezza della necessità di individuare il corretto equilibrio nel rapporto che lega lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio.

Le gravi preoccupazioni sorte nell'opinione pubblica hanno sollecitato un crescente interesse del legislatore nazionale sulle tematiche ambientali che ha determinato l'emanazione di un complesso imponente di norme, oggetto di un'intensa applicazione pratica, in grado di integrare e colmare le più gravi lacune che mostrava una disciplina ormai obsoleta perché ispirata a forme d'inquinamento di minima incidenza sia quantitativa che qualitativa, in rapporto alle attuali potenzialità offensive.

Disciplina urbanistica

L'esigenza ambientale ha saputo rivolgere una particolare attenzione alla disciplina urbanistica, un tempo ritenuta un inutile ostacolo all'inevitabile perpetrazione di abusi, conseguenza dello sviluppo demografico e metropolitano, determinando l'elaborazione di una rigorosa legislazione d'ispirazione comunitaria in cui si è tradotta la cosiddetta "politica del territorio".

Il rigore auspicato ha interessato qualunque intervento edilizio in grado di determinare trasformazioni o alterazioni urbanistiche, coinvolgendo non solo strutture stabili, ma anche costruzioni precarie non destinate a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Contrasti interpretativi

Il concetto di precarietà così strettamente collegato alla temporaneità ha suscitato contrasti interpretativi che la dottrina e la giurisprudenza, soprattutto amministrativa, hanno saputo comporre ed indirizzare verso la reale intenzione del legislatore, orientata ad escludere dal dettato normativo esclusivamente quei manufatti realizzati, fin dall'origine, col proponimento di una immediata rimozione all'esaurimento dell'esigenza contingente, ed obiettivamente destinati a soddisfare un bisogno temporaneo.

Il rigore legislativo, così rilevato sul piano urbanistico, ha avuto un inevitabile riscontro esponenziale su quello strettamente ambientale, teso a tutelare direttamente le bellezze naturali in ragione del loro interesse pubblico e paesaggistico.

L'ambito

La disciplina elaborata sul tema ha avuto un'organica concentrazione nel "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" (decreto legislativo n. 490/99) che ha reso inequivoco l'ambito della tutela, mediante la previsione dell'obbligo di sottoporre al controllo della Regione tutti i progetti, di qualunque genere d'intervento s'intenda eseguire all'interno di aree sottoposte al vincolo paesaggistico, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

L'uniformità della previsione normativa indirizzata negli stessi termini sia alle opere stabili che alle costruzioni temporanee, trova spiegazione nella necessità di apprestare tutte le possibili cautele per preservare luoghi universalmente riconosciuti meritevoli di elevata protezione, la cui integrità è affidata al persistere di un delicato equilibrio dell'ecosistema, che potrebbe essere gravemente compromesso anche da un intervento limitatamente invasivo, circoscritto nel tempo e nello spazio.

Valutazione dell'impatto

Pertanto, l'autorizzazione della Regione necessaria per la realizzazione di manufatti anche precari, apparentemente innocui, all'interno di aree protette, non rileva quale

mera formalità amministrativa, bensì costituisce l'esito di una complessa valutazione sull'impatto ambientale che l'opera è destinata a provocare.

Integrazione

Per sottolineare ulteriormente la rilevanza sostanziale del provvedimento regionale de quo, il legislatore del 1999 ha previsto l'integrazione di un'ipotesi di reato a carico di chiunque esegua lavori di qualsiasi genere su beni ambientali, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, rinviando alle pene previste per i reati edilizi di cui all'articolo 20 della legge 47/85.

Per consolidata giurisprudenza, il rinvio è indirizzato alla lettera c) dell'articolo 20, per cui le pene previste per la suddetta ipotesi di reato consistono nell'arresto fino a due anni e nell'ammenda da 15.493 a 51.645 euro.

Trattandosi di una contravvenzione, la responsabilità penale potrà essere dichiarata anche a titolo di colpa, ed accertata a carico di chi realizza, in area protetta, una struttura precaria, quale ad esempio la scenografia cinematografica, in assenza o in difformità dell'autorizzazione richiesta.

La scelta di accedere alla sanzione penale, considerata l'*extrema ratio* delle forme di tutela di cui dispone l'ordinamento, mostra la prioritaria necessità di apprestare una protezione assoluta ai beni giuridici di natura ambientale, suscettibili di pericolose ed irreparabili alterazioni.

21-12-2002